



Schede di lettura

Legge di Bilancio 2021



WWW.FLCGIL.IT



**Legge di bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023
SCHEDE DI LETTURA**

INDICE

CONTRATTO	5
Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego	5
Stabilizzazione elemento perequativo	5
Trattamenti economici accessori	6
INTERVENTI IN CAMPO FISCALE	7
Stabilizzazione a regime, dall'anno 2021, dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente	7
SCUOLA	8
Incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa	8
Esami di Stato	9
Esami di Stato I e II ciclo.....	9
Reclutamento	10
Nuove procedure selettive per l'accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno	10
Disabilità	11
Incremento posti di sostegno in OD.....	11
Formazione docenti su disabilità e inclusione	11
Sussidi didattici per le scuole che accolgono alunni con disabilità	12
Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.....	12
DSA	13
Alunni con disturbi specifici di apprendimento	13
Scuola dell'infanzia	14
Organico di potenziamento scuola dell'infanzia.....	14
Fondo sistema 0 - 6	15
Incremento Fondo Sistema Integrato 0 - 6	15
Piano nazionale Scuola Digitale	16
Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole	16
Kit digitalizzazione	17
Equipe territoriali.....	18
LSU	19
Disposizioni in materia di personale scolastico: tempo pieno ex LSU.....	19
Ulteriori disposizioni stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico ex LSU	19
Assistenti tecnici nel primo ciclo	20
Disposizioni in materia di personale scolastico: proroga contratti a tempo determinato agli assistenti tecnici nel primo ciclo	20
Disposizioni in materia di personale scolastico: incremento di posti di personale assistenti tecnico nelle scuole del primo ciclo.....	20

DSGA.....	21
Concorso DSGA.....	21
Attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e DSGA.....	22
Disciplina transitoria per l'attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e DSGA	22
Edilizia scolastica.....	23
Scuole innovative nei piccoli comuni delle regioni meridionali.....	23
Incremento risorse per gli investimenti degli enti territoriali.....	23
Trasporto scolastico.....	24
Incremento delle risorse per il trasporto scolastico	24
Incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale	24
Dirigenti Scolastici.....	25
Ultrattività Contratti Collettivi Regionali Dirigenti Scolastici	25
Scuole italiane all'estero.....	26
Scuole italiane all'estero	26
Ulteriori interventi.....	27
Proroga esonero presso associazioni ed Enti	27
Progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche	27
Incremento posti asili nido.....	28
Conferenza sul futuro dell'Europa.....	28
Sistema duale	29
Offerta formativa dei licei musicali	29
UNIVERSITÀ.....	30
Premessa	30
Misure per diritto allo studio e la funzionalità del sistema della formazione superiore	30
Interventi vari.....	31
RICERCA.....	32
Misure a sostegno della ricerca	32
Assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni - Agenzia spaziale Italiana	33
Incremento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MUR.....	34
Stabilizzazione personale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.....	34
Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno.....	34
Istituzione del Fondo per la ricerca in campo economico e sociale	35
AFAM.....	36
Statizzazione degli istituti superiori di studi musicali e delle accademie di belle arti cosiddette storiche.....	36
Incremento della dotazione organica delle istituzioni afam statali.....	36
Regolamento reclutamento e utilizzo delle graduatorie nazionali del personale docente..	37
Accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e tecnici di laboratorio...	37
Trasformazione dei posti dei docenti di II fascia	38
Incarichi di insegnamento	38
Misure per il diritto allo studio	39
Fondo per le esigenze emergenziali	39

Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca	40
Autorizzazione di spesa per interventi su edifici di particolare valore storico-artistico che ospitano conservatori di musica	40
Incremento di risorse per le istituzioni AFAM per servizi in favore degli studenti con disabilità, invalidità e certificazione di DSA	40
Istituti Tecnici Superiori (ITS)	41
Incremento del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore	41
DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRASVERSALE	42
<i>Pensioni</i>	42
Opzione donna	42
Proroga dell'Ape sociale	42
Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico	42
<i>Famiglia</i>	43
Assegno di natalità	43
Congedo di paternità.....	43
<i>Lavoratori fragili</i>	44
Disposizioni in favore dei lavoratori fragili	44
<i>Fondo a sostegno dell'impresa femminile</i>	45
Fondo a sostegno dell'impresa femminile. Iniziative nelle scuole e nelle università	45
<i>Card Cultura</i>	46
Card cultura.....	46
<i>Fondo per la tutela della vista</i>	46
Fondo per la tutela della vista.....	46
SETTORI PRIVATI.....	47
Rinnovo dei contratti a tempo determinato	47
Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento.....	47

SCARICA IL DOCUMENTO IN .PDF
www.flcgil.it/@3959938

CONTRATTO

Articolo 1, comma 959

(Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)

Sintesi contenuto Per i rinnovi contrattuali relativi al triennio 2019-2021 dei settori della pubblica amministrazione si stanziavano 400 mln di euro che si aggiungono ai 3.335 mln già disposti con le leggi di bilancio del 2019 e 2020 per un totale complessivo di 3.775 mln di euro.

Il nostro giudizio Nonostante il finanziamento aggiuntivo di 400 mln le risorse complessive stanziate per i rinnovi contrattuali sono ancora insufficienti. Infatti le risorse stanziate sono comprensive oltre che dell'indennità di vacanza contrattuale erogata ai lavoratori pubblici che verrà riassorbita al momento dei rinnovi contrattuali, anche delle risorse necessarie a confermare l'elemento perequativo introdotto in occasione dei rinnovi contrattuali relativi al triennio 2016-2018, e delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla luce di ciò le risorse effettivamente disponibili per i rinnovi contrattuali ammontano a poco più di 3,2 mld, una cifra inadeguata per rinnovare il contratto di lavoro di oltre 1,8 milioni di lavoratori della PA (più altri 1,4 milioni di lavoratori pubblici dei settori non statali cui spetta la medesima percentuale di aumento anche se gli oneri sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza). Per il comparto Istruzione e Ricerca (che comprende scuola, ricerca, afam, e università) ciò comporta un aumento degli stipendi in percentuale di circa il 3,5%, ovvero di 83 euro medi mensili lordi (ancora meno considerando l'IVC già in godimento che verrebbe riassorbita), ben lontano da quell'aumento a "tre cifre" da tempo promesso.

Le nostre proposte I lavoratori dei settori pubblici e in particolare dell'Istruzione hanno affrontato l'emergenza sanitaria continuando ad assicurare la propria prestazione lavorativa anche in condizioni difficili sotto il profilo della sicurezza e della salute al fine di continuare a garantire, nel difficile contesto determinato dalla pandemia, il diritto fondamentale all'istruzione a tutti gli studenti. Occorre pertanto riconoscere e valorizzare questo impegno in sede di rinnovo contrattuale prevedendo un finanziamento aggiuntivo in grado di assicurare un aumento degli stipendi almeno del 4,5%. A questo fine occorrono per il comparto Istruzione e Ricerca ulteriori 500 mln di euro oltre risorse specifiche per finanziare le modifiche sull'ordinamento in discussione nelle commissioni paritetiche con l'ARAN.

Articolo 1, comma 869

(Stabilizzazione elemento perequativo)

Sintesi contenuto La norma prevede che quota parte dei 400 mln di euro (stanziati dalla presente legge di bilancio), finalizzati ad incrementare il fondo per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, sia prioritariamente utilizzata per stabilizzare l'elemento perequativo delle retribuzioni dei dipendenti (di cui all'articolo 1, comma 440, lettera b, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Il nostro giudizio La stabilizzazione dell'elemento perequativo, introdotto con il CCNL del 2018, è un'operazione necessaria e indispensabile per sostenere le retribuzioni più basse dei lavoratori pubblici. Ciò che non è condivisibile è che le risorse necessarie a questa operazione vadano a ridurre le esigue risorse aggiuntive stanziate per i rinnovi contrattuali 2019-2021.

Le nostre proposte Al fine di garantire rinnovi contrattuali con aumenti stipendiali almeno a "tre cifre" occorre che le risorse necessarie per finanziare l'elemento perequativo siano aggiuntive e non in sottrazione ai 400 mln che la stessa legge di bilancio 2021 destina ad incrementare lo stanziamento destinato ai rinnovi contrattuali 2019-2021.

Articolo 1, comma 870 (Trattamenti economici accessori)

Sintesi contenuto

Le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni pubbliche, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nello stesso anno, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nel 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, i trattamenti economici accessori, ovvero agli istituti del welfare integrativo, in deroga a quanto disposto dall'art. 23, c. 2, del DLgs 75/17, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle predette amministrazioni non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Agli oneri derivanti dal comma 870 - pari a 44,53 mln di euro per il 2021 - si provvede mediante corrispondente riduzione del *Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali*.

Il nostro giudizio

Questo intervento rispetto al tetto del fondo, al di là della scarsa portata del provvedimento, si interpreta nel senso che i risparmi dell'anno 2020 su straordinari e buono pasto, **possono** essere utilizzati nel 2021 come salario accessorio in deroga all'art.23 comma 2 del DLgs 75/17. Questo comporta di riflesso che le risorse variabili contribuirebbero a determinare il tetto del fondo. Sulle risorse proprie dell'Amministrazione, come in questo caso quelle non utilizzate per i buoni pasto e straordinari, la norma potrebbe avere senso, cosa diversa per le risorse per entrate "esterne" (vedi conto terzi e simili) che vengono riversate annualmente nel fondo accessorio, che non dovrebbero contribuire a costituire il tetto del fondo. Questa norma rafforza l'idea che tutto ciò che si utilizza come salario accessorio contribuisce a determinare l'importo del fondo e quindi sia da valutare in termini di importo massimo rispetto al fondo del 2016.

INTERVENTI IN CAMPO FISCALE

Articolo 1, commi 8 e 9

(Stabilizzazione a regime, dall'anno 2021, dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente)

Sintesi contenuto È resa permanente l'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente dai 28.001 euro fino a 40.000 prevista originariamente per il solo secondo semestre del 2020, dall'art. 2 del decreto legge 3/20. Tale detrazione è calcolata nella seguente maniera.

Reddito annuo	Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2021
Tra 28.001 e 35.000 euro lordi annui	960 euro a cui si aggiunge l'importo corrispondente a $240 * (35.000 - \text{reddito complessivo})$ 7.000 Esempio: chi guadagna 33.000 euro lordi annui riceverà una ulteriore detrazione pari a 1.028 euro (85,71 euro al mese).
Tra 35.001 e 40.000 euro lordi annui	€ 960 euro * $(40.000 - \text{reddito complessivo})$ 5.000 Esempio chi guadagna 38.000 euro lordi annui riceverà una ulteriore detrazione pari a 384 euro (32 euro al mese).
Oltre 40.000 euro	Nessuna ulteriore detrazione

Per coprire i costi di questa ulteriore detrazione il «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» (art. 1 comma 7 della Legge 160/19) è ridotto di 1.150 euro nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

N.B.: nel provvedimento è presente un evidente errore ammesso anche dal governo. Infatti la modifica apportata al decreto legge sulla riduzione del cuneo fiscale fa riferimento all'importo dell'ulteriore detrazione prevista per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2020 con il rischio di dimezzamento del beneficio a partire dal 2021 (480 euro in luogo di 960). Il governo si è impegnato a risolvere il problema con un provvedimento d'urgenza tenuto conto che non vi sono problemi di copertura finanziaria. Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 dicembre ha varato uno specifico decreto legge correttivo che sarà a brevissimo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il nostro giudizio La riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, ossia la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal lavoratore, per il lavoro dipendente, insieme alle misure per la lotta all'evasione fiscale, ha rappresentato senza dubbio uno degli aspetti più rilevanti di discontinuità della manovra di bilancio 2020 rispetto alle politiche dei governi degli ultimi anni. La stabilizzazione dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente prevista nel ddl di bilancio 2021 è un intervento sicuramente positivo: si prevede un alleggerimento del carico fiscale a favore del lavoro dipendente, a differenza del recente passato in cui incentivi e riduzioni erano solitamente a vantaggio dei datori di lavoro.

SCUOLA

Articolo 1, comma 503

(Incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa)

- Sintesi contenuto** Il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, (di cui all'art. 1 della legge 440/97) è incrementato di 117,8 milioni di euro per il 2021, di 106,9 milioni di euro per il 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l'anno 2026. La finalità dell'incremento è ridurre le disuguaglianze e favorire la fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi.
- Il nostro giudizio** È positivo che si torni a finanziare il fondo relativo alla L.440 istituito nel 1997 a sostegno dell'autonomia delle scuole. Un fondo che però negli anni è stato progressivamente decurtato, privando le scuole di risorse importanti per implementare l'offerta formativa e intervenire specialmente nei confronti dei soggetti più bisognosi di supporto didattico e strumentale. Queste risorse, però, sono del tutto insufficienti per recuperare le disuguaglianze formative determinate dalla sospensione delle attività didattiche in presenza in conseguenza della situazione emergenziale che sta vivendo il Paese.
- Le nostre proposte** La chiusura delle scuole e il ricorso alla didattica a distanza sta causando gravi danni a una larga parte degli alunni, a partire dai soggetti più deboli e privi di mezzi. Alla luce di ciò non bastano le risorse stanziare ma occorre un piano di investimenti nel sistema scolastico ben più significativo che consenta di programmare interventi didattici strutturali in grado di garantire il diritto ad un'istruzione di qualità per tutti.

Esami di Stato

Articolo 1, comma 504 - 506 (Esami di Stato I e II ciclo)

Sintesi contenuto

Come già avvenuto per l'a.s. 2019/2020 a seguito delle previsioni dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, si annunciano per l'a.s. 2020/2021 misure in materia di scadenze, valutazione ed esami di stato, rinviando i provvedimenti specifici a successive ordinanze del M.I., anche in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica.

Inoltre, si stanziavano 30 mln di euro per il 2021 per consentire lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole statali e paritarie secondo gli standard di sicurezza sanitaria e si affida ad ordinanze del Ministro dell'istruzione la possibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento dei medesimi esami.

Il nostro giudizio

Si tratta di alcune delle questioni su cui la FLC CGIL, già nel corso della prima fase di chiusura delle scuole ha avanzato proposte di merito, offrendo la propria disponibilità al confronto e alla collaborazione, al fine di individuare soluzioni idonee al periodo di emergenza, tenendo soprattutto in conto gli interessi e i diritti degli studenti.

In ogni caso, la previsione che la situazione emergenziale per le scuole ancora non sia risolta per il termine dell'anno scolastico è molto grave. Così come non è accettabile che per garantire alle scuole statali e paritarie l'assunzione delle necessarie misure di sicurezza per lo svolgimento degli esami di Stato si utilizzino risorse (30 mln) che vengono sottratte al fondo già a disposizione delle scuole statali per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (di cui alla legge 440/97).

Le nostre proposte

Occorre assumere tutte le misure necessarie per consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza e garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato. Qualora occorra assumere specifiche misure per assicurare condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività scolastiche, compresi gli esami di Stato, è necessario prevedere specifici finanziamenti aggiuntivi.

È necessario che per l'adozione delle successive ordinanze previste dal Decreto, il M.I. scelga di attivare un percorso di confronto e condivisione delle scelte, tanto più necessario in questo momento di svolta nella storia del nostro sistema educativo. In particolare si chiede di sospendere per un anno le attività previste dai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) che si svolgono in luoghi di lavoro esterni alla scuola e non possono essere monitorate e controllate rispetto alle condizioni di sicurezza previste dal Protocollo di intesa sulla sicurezza a scuola del 6 agosto 2020. Pertanto, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli studenti, è opportuno che si valuti l'opportunità o meno di considerare il monte ore previsto come requisito d'accesso obbligatorio agli esami della scuola secondaria di II grado.

Il perdurare della crisi sanitaria e il ricorso alla didattica a distanza (DDI) hanno già segnato l'anno scolastico in corso, 2020/2021, pertanto sarebbe opportuno prevedere la non obbligatorietà dei PCTO.

Reclutamento

Articolo 1, comma 980

(Nuove procedure selettive per l'accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno)

- Sintesi contenuto** Il Ministero dell'Istruzione potrà bandire nuove procedure concorsuali, su base regionale, finalizzate a realizzare assunzioni in ruolo per i posti di sostegno. Potranno partecipare i soggetti in possesso della specializzazione, per i titoli conseguiti all'estero si richiede che il titolo abbia piena validità nel Paese in cui è stato rilasciato e ci sia il riconoscimento in Italia sulla base della normativa vigente.
- Le procedure concorsuali potranno essere bandite per un numero di posti pari ai limiti delle assunzioni programmate.
- Sarà il Ministero dell'Istruzione a definire bando di concorso, articolazione della prova o delle prove, titoli valutabili, griglie di valutazione, composizione delle commissioni, e contributo di segreteria.
- Le graduatorie del concorso potranno essere usate solo in coda rispetto alle altre graduatorie concorsuali vigenti ed in coda rispetto alla "call-veloce".
- Le graduatorie una volta costituite saranno integrate con cadenza biennale sempre mediante la medesima procedura concorsuale definita dal Ministero.
- Sempre ogni due anni i soggetti già collocati nelle graduatorie potranno aggiornare il proprio punteggio, sulla base dei nuovi titoli conseguiti.
- Il nostro giudizio** Il Parlamento è finalmente riuscito ad approvare la norma che prevede una procedura concorsuale semplificata per il settore del sostegno, in cui gravissimo è il dato relativo alle cattedre scoperte.
- La norma è purtroppo molto generica, e demanda al Ministero dell'Istruzione la definizione di tempi e modi con cui articolare il concorso. A nostro avviso sarebbe stato molto meglio definire una tempistica stringente e funzionale rispetto al prossimo anno scolastico e dei paletti rispetto alla natura del concorso, che non va inutilmente complicato, come avvenuto di recente con altre procedure "semplificate".
- Purtroppo il legislatore ha disposto un limite alla capienza delle graduatorie proporzionale alle assunzioni programmate. Tuttavia sappiamo che nel sostegno le cattedre scoperte vanno ben oltre quelle definite in organico di diritto, quindi è chiaro che per noi accanto alla procedura concorsuale semplificata va implementato un piano di stabilizzazione delle cattedre in deroga, solo così si potrà dare una vera risposta all'esigenza di stabilità in questo settore. Infine, visto il ritardo con cui si opera in questo campo, andrebbero previste misure atte a garantire l'accesso alla specializzazione a quei docenti che da anni lavorano in questo campo e che sono attualmente collocati nelle II fasce delle GPS sostegno.
- Le nostre proposte** Come FLC CGIL sosterremo in sede di confronto l'idea che questo concorso sia davvero una procedura snella e funzionale a produrre risultati, in termini di assunzioni, già dal prossimo settembre.
- Continueremo a chiedere in tutte le sedi che a partire dal VI ciclo del TFA, su cui va aperto subito il confronto, siano previste misure atte a favorire l'accesso dei docenti con 3 annualità di servizio su sostegno.
- Continueremo a chiedere che sia implementato in modo significativo il piano di stabilizzazioni dei posti in deroga sul sostegno, poiché con oltre metà delle cattedre affidate a lavoratori precari la scuola non può garantire continuità didattica e percorsi educativi davvero inclusivi.

Disabilità

Articolo 1, comma 960 (Incremento posti di sostegno in OD)

- Sintesi contenuto** La dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 dal 2022/2023 e di 9.000 dal 2023/2024.
A tal fine sono stanziati 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, 321,34 milioni nel 2022, 699,43 milioni nel 2023, 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nel 2026, 956,28 milioni nel 2027, 1.003,88 milioni nel 2028, 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
- Il nostro giudizio** Si tratta di una goccia nel mare se si considera che i posti attualmente assegnati in deroga già lo scorso anno hanno sfiorato le 80000 unità.
- Le nostre proposte** Occorre procedere alla stabilizzazione in organico di diritto di tutti i posti assegnati in deroga, all'avvio di procedure concorsuali snelle per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti specializzati, ad ampliare l'accesso ai percorsi di specializzazione per formare personale in base al reale fabbisogno delle scuole.

Articolo 1, comma 961 (Formazione docenti su disabilità e inclusione)

- Sintesi contenuto** Il fondo destinato al Piano Nazionale per la formazione è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione è finalizzata all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative.
- Il nostro giudizio** Gli investimenti destinati alla formazione di tutti i docenti sulle materie previste dal presente articolo sono necessari per una scuola che accoglie e valorizza le differenze di ciascuno all'interno di un contesto realmente inclusivo. Riteniamo errato quantificare per legge e porre a carico dei docenti un obbligo formativo di 25 ore oltre l'orario di servizio. In ogni caso tale obbligo, che adesso contrattualmente non c'è, dovrebbe in ogni caso essere rimesso anche nella sua quantificazione, all'autonomia scolastica e alla sovranità degli Organi Collegiali.
- Le nostre proposte** Ai sensi del CCNL vigente, occorre garantire che la pubblicazione del Decreto attuativo da parte del Ministero dell'Istruzione sia conforme al CCNI sui criteri per la ripartizione delle risorse; è necessaria l'apertura del confronto con le OO.SS. per quanto attiene obiettivi e finalità della formazione e obblighi di lavoro a carico dei docenti, prevedendo in ogni caso l'esonero dal servizio qualora non siano sufficienti i 5 giorni di esonero già previsti dal Ccnl (art. 63).

Articolo 1, comma 962
(Sussidi didattici per le scuole che accolgono alunni con disabilità)

- Sintesi contenuto** Sono stanziati 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse dedicate e il relativo monitoraggio.
- Il nostro giudizio** Apprezziamo l'impegno a dotare le scuole di strumenti utili all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità
- Le nostre proposte** Occorre procedere a un monitoraggio preventivo per definire priorità destinare le risorse secondo gli effettivi bisogni.

Articolo 1, commi 514
(Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)

- Sintesi contenuto** È previsto un incremento, nella misura di 70 milioni di euro per il 2021, del contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, previsto dal decreto-legge n. 42 del 2016, che ha disposto, a tal fine, uno stanziamento di 23,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
- Il nostro giudizio** Ai sensi del DLgs 66/17 il contributo economico assegnato è parametrato al numero degli studenti con disabilità accolti in ciascuna scuola paritaria. È sempre apprezzabile l'impegno per favorire l'inclusione scolastica, ma riteniamo prioritari gli investimenti per stabilizzare e implementare le risorse a favore delle scuole statali, sgombrando il campo dagli equivoci generati dalla relazione illustrativa della stessa legge di bilancio che prefigura un significativo taglio dei posti di sostegno, attraverso la modifica dei parametri utilizzati per definire la gravità della condizione di disabilità.

DSA

Articolo 1, comma 963 (Alunni con disturbi specifici di apprendimento)

- Sintesi contenuto** Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento non è prevista la destinazione di specifiche risorse, ad eccezione delle misure educative e didattiche di supporto previste dalla L.170/2010. Le risorse professionali previste dalla L.104/92, destinate agli alunni con disabilità, non possono essere impiegate per altre tipologie di alunni con bisogni educativi speciali.
- Il nostro giudizio** È superfluo ribadire che gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, pur con particolari bisogni educativi, non hanno alcun tipo di disabilità e pertanto non richiedono l'assegnazione di insegnante di sostegno né di assistenza specialistica.
- Le nostre proposte** La complessità e l'eterogeneità delle classi, indipendentemente dalla presenza di alunni con disabilità e/o con disturbi specifici di apprendimento, richiederebbero ovunque risorse professionali aggiuntive e riduzione del numero di alunni per classe per consentire di articolare l'attività didattica tenendo conto dei bisogni di ciascuno e di valorizzare le differenze.

Scuola dell'infanzia

Articolo 1, comma 968 (Organico di potenziamento scuola dell'infanzia)

Sintesi contenuto

La dotazione organica della scuola dell'infanzia è incrementata di 1.000 posti, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,67 milioni di euro per l'anno 2021, di 38,43 milioni per il 2022, di 37,32 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 38,48 milioni per il 2027 e di 40,79 milioni a decorrere dall'anno 2028.

Il nostro giudizio

Siamo favorevoli all' incremento dell'organico di potenziamento per la scuola dell'infanzia, un settore che ha evidenziato particolari criticità nella fase della pandemia per la carenza di organici e per l'eccessiva numerosità di alunni per sezione. Riteniamo che le necessità vadano ben oltre l'assegnazione aggiuntiva di 1000 docenti senza trascurare che nulla si dice dell'aumento del personale ATA, misura che dovrebbe essere sempre prevista quanto si potenziano gli organici dei docenti.

Le nostre proposte

La frequenza della scuola dell'infanzia garantisce il diritto all'istruzione delle bambine e dei bambini ed è preconditione per contrastare le disuguaglianze e aumentare i livelli di istruzione nel Paese. Riteniamo che investimenti ben più consistenti debbano essere fatti per riconoscere a questo segmento pari dignità degli altri ordini e gradi. Occorre ridurre il numero di bambini per sezione, garantire ovunque il funzionamento a tempo pieno, aumentare l'offerta formativa statale per assicurare la libera scelta delle famiglie e la gratuità della frequenza, aumentare gli organici ATA e rivedere le regole per l'accesso alla professione, ampliando il numero dei posti ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria.

Fondo sistema 0 - 6

Articolo 1, comma 969 (Incremento Fondo Sistema Integrato 0 - 6)

- Sintesi contenuto** A decorrere dall'anno 2021, il Fondo Nazionale per l'attuazione del sistema integrato di istruzione e formazione da 0 a 6 anni sarà incrementato di 60 milioni di euro annui. Per l'anno 2021, una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000, è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
- Il nostro giudizio** Auspichiamo che le risorse siano orientate al raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal DLgs 65/17, ovvero all'aumento della percentuale di bambine e bambini che hanno accesso ai servizi educativi 0-3 e alla generalizzazione della scuola dell'infanzia. L'attivazione del sistema informativo risponde a una precisa richiesta della FLC CGIL, determinata dalla necessità di conoscere la reale situazione delle istituzioni educative e scolastiche per la prima infanzia e gli esiti degli interventi attuati.
- Le nostre proposte** L'incremento delle risorse e il monitoraggio dell'offerta formativa relativa al settore 0-6 è la premessa per orientare le scelte politiche e i prossimi interventi di potenziamento del sistema. Riteniamo indispensabile riconsiderare i criteri di assegnazione dei finanziamenti per consentire di ampliare la platea di accesso ai servizi e di superare le disuguaglianze sociali e territoriali.

Piano nazionale Scuola Digitale

Articolo 1, commi 512 e 513 (Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)

Sintesi contenuto

Il comma 512 incrementa, a decorrere dal 2021, le risorse del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica. Le risorse sono pari a 1.000 euro per ciascuna delle 8.184 scuole per un totale di 8.184.000 euro. Le attività, coordinate dall'animatore digitale e coerenti con il Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD), possono prevedere percorsi di formazione del personale docente, potenziamento delle competenze degli studenti sul digitale e metodologie didattiche innovative.

Il comma 513 incrementa di 12 milioni di euro per il 2021 le risorse per realizzare un sistema informativo integrato per

- il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica,
- la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati,
- la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico
- il supporto alla gestione giuridica ed economica del personale scolastico anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza.

Per le stesse finalità erano stati stanziati per il 2020, 10 milioni di euro prelevati dal PON "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Il Ministero dell'istruzione affida la realizzazione del sistema informativo alla SOGEI società controllata dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Il nostro giudizio

A cinque anni di distanza, il bilancio del PNSD non è positivo. Innanzitutto occorre ricordare che la gran parte delle risorse derivano dai fondi europei. Il restante è determinato principalmente da risparmi di spesa degli ultimi anni convogliati verso il PNSD. Poco significative le nuove risorse.

Il Piano, che si rivolge ad oltre un milione di operatori (docenti, ATA, dirigenti), circa otto milioni di studenti e quasi altrettante famiglie, in realtà è stato costruito a tavolino da gruppi ristretti di lavoro. Nella concreta attuazione del PNSD hanno prevalso fundamentalmente gli aspetti amministrativi/gestionali/organizzativi rispetto all'attivazione di processi di condivisione degli obiettivi e delle attività. L'animatore digitale, il team per l'innovazione, ecc. individuati dal PNSD quali figure o organismi strategici per l'innovazione digitale nelle singole istituzioni scolastiche, sono stati spesso scelti attraverso modalità burocratiche e scarsamente partecipative, come mera estensione dei poteri del dirigente scolastico e non come necessario supporto agli organi collegiali e ai singoli lavoratori.

In questo senso la pur positiva stabilizzazione delle risorse per l'animatore digitale senza un reale coinvolgimento della comunità scolastica rischia di essere un bluff. Inoltre non è affatto chiaro quale siano le sinergie tra gli oltre 8.000 animatori, i "team dell'innovazione" e le nuove l'equipe territoriali.

Per un approfondimento sul sistema informativo integrato è possibile consultare le [schede di lettura](#) della FLC CGIL al decreto legge Rilancio (DL 34/20).

Le nostre proposte

Con specifico riferimento all'Animatore Digitale appare indispensabile che la sua individuazione sia frutto di una scelta condivisa all'interno degli organi collegiali e non un mero adempimento burocratico (quale estensione dei poteri del dirigente scolastico con relativa compilazione di un format o esecuzione di una procedura informatica).

Parallelamente, l'attivazione di procedure fortemente partecipative deve essere alla base del progetto che l'Animatore digitale è tenuto a presentare e che una volta approvato dal collegio dei docenti, sarà inserito nel piano dell'offerta formativa e pubblicato anche sul sito della scuola.

Articolo 1, commi 623-625 (Kit digitalizzazione)

Sintesi contenuto

Istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 20 milioni di euro per il solo 2021 da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, finalizzato alla concessione a famiglie a basso reddito, di un dispositivo elettronico dotato di connettività di connettività in comodato d'uso per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità. La misura è volta a ridurre il fenomeno del divario digitale e a favorire la fruizione della didattica a distanza.

Per aver diritto al beneficio occorrono i seguenti requisiti

- reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui
- almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile
- dotarsi del sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Le modalità di accesso al beneficio sono definite con apposito decreto da emanare entro il 1° marzo 2021.

Il nostro giudizio

È davvero sconcertante constatare l'insistenza del governo nel continuare ad incentivare acquisti e comodati d'uso di dispositivi elettronici e di connettività legati alla didattica a distanza. Con i continui bonus non si va da nessuna parte rispetto al superamento del digital divide, mentre si ha sempre più l'impressione che il governo non creda ad una reale ripresa in presenza dell'attività didattica. Segnaliamo, inoltre, che il comma 612 riconosce un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici.

Articolo 1, commi 970 e 971 (Equipe territoriali)

Sintesi contenuto

La legge di bilancio per il 2019 ([Legge 145/18](#)) prevedeva per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 l'esonero fino a un massimo di 120 docenti individuati dal MIUR con lo scopo di costituire equipe territoriali formative finalizzate a

- garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale
- promuovere azioni di formazione del personale docente
- promuovere azioni di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

Al termine del biennio le equipe territoriali vengono confermate anche per il biennio 2021/2022, con le seguenti novità:

- è previsto il comando di 20 docenti presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale con un ruolo di coordinamento delle attività delle équipe a supporto delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale
- è previsto il semi-esonero al 50% dell'orario di servizio dalle attività didattiche di 200 docenti. per promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole e per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale.

Per l'individuazione di tale contingente il Ministero dell'Istruzione effettuerà una nuova procedura di selezione.

Il nostro giudizio

L'attività delle equipe formative territoriali istituite dalla legge di bilancio 2019, è stata caratterizzata da un sostanziale abbandono da parte del Ministero dell'Istruzione (allora MIUR). Le indicazioni fornite dagli uffici ministeriali preposti all'innovazione digitale sono state tanto generiche quanto prive di concreti effetti se non quelli determinati dalla buona volontà e dalle capacità di attivare iniziative delle singole equipe.

Non sono affatto chiare le motivazioni che hanno portato il MI alla proroga dell'iniziativa privilegiando la creazione di un piccolo numero di docenti in comando e concedendo il semiesonero a duecento docenti a parità di costi rispetto al biennio 2019/2020-2020/2021.

In più non vi è chiarezza su quali siano le sinergie tra l'equipe territoriale, da un lato, con gli oltre 8.000 "animatori digitali" e i "team dell'innovazione" e, dall'altro, con il MI e le sue articolazioni periferiche, in particolare gli uffici scolastici regionali.

LSU

Articolo 1, comma 964 (Disposizioni in materia di personale scolastico: tempo pieno ex LSU)

- Sintesi contenuto** Si prevede la trasformazione dei contratti dei collaboratori scolastici ex LSU a tempo parziale in contratti a tempo pieno a partire dal 1° gennaio 2021 con un aumento delle facoltà assunzionali di 2.288 unità.
La norma prevede inoltre un aumento di organico di 45 unità per recuperare situazioni di esubero.
- Il nostro giudizio** È giusto aver aumentato le possibilità assunzionali per portare a tempo pieno chi era stato costretto a prendere contratti part time in occasione dell'internalizzazione
La misura risulta insufficiente perché non prevede un corrispondente aumento di organico. Questo incide negativamente sui livelli occupazionali dei precari scuola.
- Le nostre proposte** Vanno stanziare risorse nuove per aumentare l'organico in funzione delle necessità occupazionali.

Articolo 1, comma 965 (Ulteriori disposizioni per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico ex LSU)

- Sintesi contenuto** La disposizione prevede che i posti, eventualmente rimasti vacanti e disponibili a seguito della prima procedura assunzionale, siano destinati a coloro che, a domanda, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, non hanno trovato posto nella relativa provincia di appartenenza.
A tal fine viene predisposta un'apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio già acquisito. Successivamente a questa procedura sono autorizzate le assunzioni per la copertura dei posti che si sono resi nuovamente disponibili.
- Il nostro giudizio** La FLC CGIL aveva chiesto fin dall'inizio di trovare una soluzione per collocare tutti i lavoratori ex Lsu risultanti soprannumerari in 4 province, quindi, rimasti in graduatoria senza alcun contratto, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando. Questa misura è sicuramente positiva poiché assicura un posto a chi ne era rimasto privo.
- Le nostre proposte** La procedura selettiva della seconda fase assunzionale (che era stata stabilita per il 1° gennaio 2021 e non ancora bandita - manca emendamento di spostamento data) per i 1.593 posti va fatta espletare a tutta la platea di lavoratori in possesso dei requisiti dei cinque anni, assicurando loro la medesima possibilità occupazionale dei candidati della prima fase assunzionale tramite la possibilità di fare domanda anche in provincia diversa da quella di servizio qualora non siano sufficienti i posti nelle medesima provincia. A ciò si deve accompagnare l'ampliamento di un numero di posti corrispondenti perché la misura non vada a detrimento del personale precario in attesa da anni di assunzione in ruolo. A tal fine abbiamo proposto un apposito emendamento che per il momento non è stato accolto.

Assistenti tecnici nel primo ciclo

Articolo 1, comma 966

(Disposizioni in materia di personale scolastico: proroga contratti a tempo determinato agli assistenti tecnici nel primo ciclo)

Sintesi contenuto Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, i contratti a tempo determinato con gli assistenti tecnici informatici, con scadenza 31 dicembre 2020, sono prorogati al 30 giugno 2021.

Il nostro giudizio È una misura che riteniamo positiva. L'avevamo proposto fin dall'inizio della ripresa delle attività didattiche. Per dare continuità di funzionalità alle scuole del primo ciclo è necessario includere anche i CPIA.

Le nostre proposte La nostra rivendicazione storica è quella di prevedere un incremento della dotazione organica nella figura di assistente tecnico informatico in tutte le scuole 5.421 scuole del primo ciclo per supportare tutti i processi di potenziamento della didattica a distanza, anche oltre l'emergenza sanitaria.

Articolo 1, comma 967

(Disposizioni in materia di personale scolastico: incremento di posti di personale assistente tecnico nelle scuole del primo ciclo)

Sintesi contenuto Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma 6, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica ATA è incrementata di 530 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole del primo ciclo di istruzione. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico, comprese quelle corrispondenti a 470 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021, sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unità.

Il nostro giudizio È sicuramente positivo un incremento di 1.000 posti (530 aggiuntivi + 470 sui posti vacanti e disponibili nel 2020/2021) ed è un passo in avanti, però riteniamo che non siano ancora sufficienti, ma ne occorrono 5.421.

Le nostre proposte La nostra rivendicazione storica è quella di prevedere un incremento della dotazione organica nella figura di assistente tecnico informatico in tutte le 5.421 scuole del primo ciclo per supportare tutti i processi di potenziamento della didattica a distanza, anche oltre l'emergenza sanitaria.

DSGA

Articolo 1, comma 972 e 973 (Concorso DSGA)

- Sintesi
contenuto** Si elimina il limite di idonei da inserire in graduatoria nel concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole.
A tal fine sono stati modificati l'art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e l'art. 32-ter, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
- Il nostro
giudizio** Con l'eliminazione di tale limite si va oltre il consentito dalle regole concorsuali, dal momento che il bando, di carattere regionale, viene riconvertito in procedura nazionale, sottraendo posti altrimenti riservati ai facenti funzione di DSGA. Una misura che - fermo restando la legittima aspirazione degli idonei ad ottenere l'assunzione - mette in contrapposizione interessi finora non contrastanti e che è foriera di impugnative e contenzioso.
- Le nostre
proposte** Manca la previsione di procedure riservate alla stabilizzazione degli Assistenti amministrativi facenti funzione che, come FLC CGIL, proseguiamo a reclamare fino alla completa copertura di tutti i posti scoperti sul profilo dei DSGA.

Attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e DSGA

Articolo 1, commi 978 e 979 - 205

(Disciplina transitoria per l'attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e DSGA)

Sintesi contenuto 978. Il comma prevede che, limitatamente all'a.s. 2021/2022, sia ridotto da 600 a 500 alunni (ovvero da 400 a 300 alunni nelle istituzioni scolastiche autonome situate in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) il parametro di riferimento per l'assegnazione alla scuola di un dirigente scolastico titolare e un DSGA in via esclusiva.

979. Il comma stanziava 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e 27,23 milioni di euro per il 2022 per sostenere l'aumento dei posti di dirigente scolastico e DSGA determinato dalle previsioni del comma precedente.

Il nostro giudizio Il comma prevede per l'a.s. 2021/2022 una deroga all'art. 4, commi 69 e 70, della legge di Stabilità 2012 (legge 183/2011) che ha innalzato a 600 il numero degli alunni necessario ad assicurare alle scuole un dirigente scolastico titolare e un DSGA in via esclusiva. Pur ritenendo che la modifica dovrebbe essere strutturale e non limitata al solo a.s. 2021/2022, la FLC CGIL considera positivamente la significativa diminuzione delle istituzioni scolastiche cosiddette "sottodimensionate" e il conseguente aumento del numero delle istituzioni scolastiche a cui potranno essere assegnati un dirigente scolastico titolare e un DSGA in via esclusiva, con innegabile miglioramento organizzativo e gestionale in un anno scolastico che si preannuncia ancora molto problematico per le scuole a causa dell'emergenza sanitaria.

Le nostre proposte La FLC CGIL considera condizione irrinunciabile per la qualità del servizio scolastico garantire ad ogni istituzione scolastica autonoma un dirigente scolastico e un DSGA titolari e parametri di dimensionamento ottimale che consentano di governare la complessità delle istituzioni scolastiche. Per questo, come indicato nei suoi documenti programmatici e come sempre sostenuto nelle interlocuzioni istituzionali sul tema, la FLC CGIL ritiene necessaria una modifica normativa che, eliminando la definizione di "istituzioni scolastiche sottodimensionate", assegni un dirigente scolastico e un DSGA a ciascuna istituzione scolastica autonoma, il cui numero complessivo sia determinato sulla base di un parametro riferito al numero medio di alunni, fissato dalla legge.

Edilizia scolastica

Articolo 1, commi 203 - 205

(Scuole innovative nei piccoli comuni delle regioni meridionali)

Sintesi contenuto Attraverso la collaborazione dell'INAIL vengono individuate nuove risorse, 40 milioni, per la costruzione di nuovi edifici scolastici nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. È, inoltre, autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL. L'iniziativa è volta a contenere lo spopolamento delle zone interne.

Il nostro giudizio Il tema delle zone interne ha bisogno di investimenti adeguati, integrati e complessi. Importante investire sugli edifici scolastici, sperando non sia oramai tardi, anche se probabilmente per investimenti infrastrutturali di questo tipo occorrerebbero fondi maggiori.

Articolo 1, commi 811 - 813

(Incremento risorse per gli investimenti degli enti territoriali)

Sintesi contenuto Viene incrementato di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le risorse destinate ad interventi urgenti finanziati a valere sul Fondo unico per l'edilizia scolastica.

Prorogata, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, l'attribuzione a favore di sindaci e presidenti delle province e delle città metropolitane di poteri commissariali straordinari previsti dal "decreto sblocca cantieri" (articolo 4, commi 2 e 3, del DL 32/19), al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario

Il nostro giudizio Continua l'implementazione delle risorse per gli interventi in edilizia che però restano affidate agli EE.LL. che hanno oramai i noti problemi di esecuzione dei lavori. Il rischio resta la possibilità che non vengano usate le risorse a disposizione.

Trasporto scolastico

Articolo 1, comma 790 (Incremento delle risorse per il trasporto scolastico)

Sintesi contenuto Il comma istituisce per il 2021 un fondo specifico di 150 Milioni, per interventi sul trasporto scolastico, con criteri da definire in conferenza delle regioni e risorse destinate ai comuni.

Il nostro giudizio Gli interventi andavano già previsti, istituire un fondo per il 2021 significa ammettere che non è stato fatto ciò che serviva nel 2020. Si parla di trasporto scolastico quindi rivolto agli alunni del primo ciclo: provvedimento importante che servirà a consolidare quanto è stato fatto fino ad oggi dagli Enti Locali. In realtà i problemi esistono soprattutto nella secondaria di secondo grado, quindi occorrono interventi sul trasporto regionale che supporta gli alunni che dovranno raggiungere le scuole superiori, come in parte previsto nell'articolo 1 comma 816 della presente legge.

Le nostre proposte Anche in questo caso risultano sconosciuti i dati sul trasporto, sugli effettivi bisogni e difficoltà esistenti. I problemi principali si collocano nelle 9 grandi aree metropolitane, per questo occorrono i dati sulla effettiva mobilità e sui benefici che il combinato disposto di interventi sugli orari di apertura delle scuole (apertura dopo le 9) e l'implementazione dei mezzi, porterebbero.

Articolo 1, comma 816 (Incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale)

Sintesi contenuto Il comma istituisce un fondo destinato al trasporto locale regionale che riguarda "anche" gli studenti. Un fondo di 200 Milioni per l'anno 2021 che sarà discusso in conferenza delle regioni per individuare i criteri di riparto tra le regioni stesse, responsabili del TPL.

Il nostro giudizio Queste risorse andavano previste l'estate scorsa. Soprattutto andava pensato di dividere i bisogni della mobilità delle persone che lavorano, dalla mobilità scolastica, quasi tutta delle scuole secondarie di secondo grado. Oggi la secondaria al 100% è a casa, per cui queste risorse devono essere immediatamente utilizzate per programmare il rientro a scuola in presenza.

Le nostre proposte Occorre fare immediata analisi del fabbisogno con precisa e puntuale check list in grado di individuare i flussi fatti di oraria di punta e orari "morbidi" nei quali programmare magari slittamenti orari apertura e chiusura scuole. Occorrono servizi dedicati e straordinari per gli studenti delle scuole.

Dirigenti Scolastici

Articolo 1, commi 981 e 982 (Ultrattività Contratti Collettivi Regionali Dirigenti Scolastici)

**Sintesi
contenuto** 981. Il comma prevede per il 2021 l'istituzione nel bilancio del Ministero dell'Istruzione di un fondo di 25,856 milioni di euro per la copertura delle maggiori spese sostenute nell'a.s. 2019/2020 per il pagamento delle retribuzioni dei dirigenti scolastici. Con un apposito decreto, il fondo sarà assegnato agli USR sulla base delle effettive necessità e senza che ne derivino incrementi stipendiali rispetto agli emolumenti già corrisposti ai dirigenti scolastici nell'a.s. 2019/2020. 982. Il comma autorizza la spesa necessaria alla finalità indicata nel comma precedente.

**Il nostro
giudizio** Il Fondo Unico Nazionale (FUN), che alimenta una parte consistente della retribuzione dei dirigenti scolastici, ha subito a partire dal 2012 una serie di tagli e decurtazioni che lo hanno reso di fatto insufficiente ad assicurare la continuità della retribuzione dei dirigenti scolastici. Da allora sono stati necessari una serie di interventi una tantum che, se da una parte hanno consentito di contenere le perdite retributive, dall'altra hanno ritardato la sottoscrizione dei contratti integrativi regionali anche di due/tre anni rispetto all'a.s. di riferimento. Come già avvenuto con i 13 milioni stanziati dalla legge 77/20 di conversione del dl 34/2020, per garantire gli stipendi erogati negli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 ai dirigenti scolastici in servizio, lo stanziamento dei 25,856 milioni di euro previsto dal presente comma sarà utilizzato per garantire l'integrità delle retribuzioni già erogate ai dirigenti scolastici nell'a.s. 2019/2020. La FLC CGIL valuta pertanto positivamente l'intervento, anche in considerazione delle maggiori risorse necessarie a seguito dell'assunzione degli oltre 2000 neo dirigenti scolastici vincitori di concorso, avvenuta proprio nell'a.s. 2019/2020.

**Le nostre
proposte** La FLC CGIL ha seguito in questi anni con grande attenzione le problematiche connesse all'incapienza del FUN e considera un obiettivo prioritario del prossimo rinnovo contrattuale quello di assicurare stabilità e regolarità al finanziamento del Fondo Unico Nazionale per tutelare le retribuzioni dei dirigenti scolastici.

Scuole italiane all'estero

Articolo 1, commi 975 e 977 (Scuole italiane all'estero)

- Sintesi contenuto** Per le scuole (corsi e lettori) italiane all'estero, i commi 975-77 prevedono, attraverso la riscrittura di alcuni commi del DLgs 64/17, il trasferimento al Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale (MAECI) di un maggior numero di risorse di personale in comando (trasferite dal MI) e maggiori competenze sulla gestione ed organizzazione delle attività di formazione, di selezione e di assegnazione temporanea ed invio in missione del personale scolastico alle sedi estere.
- Il nostro giudizio** Si semplificano le attuali procedure previste per legge trasferendo al MAECI tutte le competenze di organizzazione e gestione delle nomine del personale destinato alle scuole, ai corsi ed ai lettori all'estero: nel fare questo lo stesso MAECI viene rafforzato di ulteriori 35 comandati, attualmente in servizio al MI, assegnati alla gestione amministrativa delle nomine all'estero. Se è vero che l'attuale procedura si è mostrata farraginosa, anche perché non è mai stata attivata la cabina di regia interministeriale prevista dalla norma, è altrettanto chiaro che non è questa la soluzione perché si sceglie nuovamente una determinazione unilaterale dei poteri e delle responsabilità: per esempio il MAECI potrà inviare, per ragioni di servizio, personale docente, dirigente ed amministrativo con nomine temporanee di un anno anche sulla base di interPELLI. Questa operazione sviscera la funzione dei bandi e dà carta bianca al MAECI che può così disporre del personale del MI a proprio piacimento.
- Le nostre proposte** Il fallimento delle procedure stabilite dal DLgs 64/17 è stato palese fin da subito, sia nel merito sia nel metodo: le attuali disposizioni di legge hanno generato notevole confusione, rimbalzi di responsabilità, scarso coinvolgimento delle parti sociali e in molti casi poca trasparenza. L'intera materia dell'organizzazione e della gestione del personale scolastico all'estero deve essere riconsegnata nuovamente alla contrattazione nazionale, come era prima del 2017: bisogna stralciare dalla legge tutte le parti che hanno natura contrattuale (formazione, reclutamento da intendersi come mobilità, indennità, istituti giuridici come ferie, permessi etc) lasciando alla legge esclusivamente le regolamentazioni di tipo ordinamentale e restituendo al contratto la potestà di definire regole certe, condivise e trasparenti.

Ulteriori interventi

Articolo 1, comma 974 (Proroga esonero presso associazioni ed Enti)

- Sintesi contenuto** Gli effetti dell'art.1 comma 330 della legge 190/14, sono sospesi fino al 1° settembre 2022, dunque anche per l'anno 2021/2022 è prevista la possibilità di conferire 150 comandi a docenti e dirigenti di ruolo, 100 dei quali presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale e 50 presso associazioni professionali ed enti che operano nel campo della formazione e ricerca educativa e didattica.
- Il nostro giudizio** La proroga è senza dubbio un fatto positivo. Tuttavia per dare più importanza ai contesti in cui vengono collocati in comando questi docenti / dirigenti e il valore del loro operato occorre rendere meno precaria la ragione dell'azione prestata.
- Le nostre proposte** Affinché le attività progettuali siano inquadrare all'interno di una prospettiva temporale utile, sarebbe opportuno garantire la predisposizione degli interventi attraverso una durata certa e pluriennale all'atto dell'incarico.

Articolo 1, comma 759 (Progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche)

- Sintesi contenuto** Per la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, è istituito un fondo destinato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il fondo è destinato in particolar modo alle istituzioni scolastiche localizzate nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità.
- La definizione dei criteri e delle modalità di riparto, precedentemente attribuita dal decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 12 dicembre 2019, n. 141 al Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ora assegnata a quest'ultimo ministero e al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Abrogata la precedente modalità di presentazione di proprie proposte progettuali al Ministero dell'istruzione da parte delle scuole.
- Il nostro giudizio** Pur apprezzando l'incremento delle risorse dedicate all'approfondimento delle tematiche ambientali, si rileva l'espropriazione della funzione di coordinamento degli interventi educativi che la legge 12 dicembre 2019, n. 141 aveva attribuito al Ministero dell'Istruzione. Tale funzione è ora assegnata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, insieme alla responsabilità, condivisa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'individuazione dei criteri e delle modalità di distribuzione del fondo.
- Inoltre, viene ridotto il protagonismo delle scuole che, in ogni ordine e grado e senza limitazione di collocazione territoriali, potevano presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa.
- Le nostre proposte** Il legislatore dovrebbe preoccuparsi di predisporre strumenti e risorse economiche perché il sistema di istruzione possa esercitare un adeguato protagonismo e adempiere alla fondamentale costruzione della cittadinanza attiva, per la creazione di una coscienza sociale e ambientale responsabile.
- Sarebbe opportuno, pertanto, riportare la responsabilità di tutte le azioni di educazione ambientale nella competenza del Ministero dell'istruzione e, al tempo stesso, finanziare investimenti ordinamentali, che, invece, al momento prevedono lo svolgimento delle attività di Educazione Civica senza un'ora e un insegnante dedicati perché vincolato dalla clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 1, commi 791 e 792 lettera d-sexies (Incremento posti asili nido)

Sintesi contenuto

Per il potenziamento degli asili nido, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni per l'anno 2023, di 200 milioni per l'anno 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il fondo sarà destinato a incrementare i posti disponibili negli asili nido, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni, nei comuni nei quali il rapporto è inferiore ai LEP. In attesa o in assenza della definizione dei LEP, il contributo è ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni *standard* per la funzione "Asili nido". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni.

Il nostro giudizio

Valutiamo positivamente, pur ritenendolo insufficiente, lo stanziamento di risorse finalizzate a implementare i posti disponibili negli asili nido, ma riteniamo non rispondenti alla finalità di contrastare le disuguaglianze territoriali i parametri basati sui fabbisogni standard, nonostante le modifiche introdotte dalla CTFS vadano nella direzione di una maggiore redistribuzione.

Le nostre proposte

È necessario procedere celermente alla definizione dei LEP e assegnare le risorse sulla base degli effettivi bisogni, sostenendo efficacemente l'offerta e la domanda. Agli investimenti finanziari occorre affiancare un'operazione culturale che diffonda maggiore consapevolezza del diritto delle bambine e dei bambini ad accedere precocemente a percorsi formativi di qualità. L'opportuno monitoraggio deve consentire di re-indirizzare allo stesso scopo le somme non utilizzate, vincolando gli investimenti per non distogliere risorse da un servizio essenziale.

Articolo 1, comma 626 (Conferenza sul futuro dell'Europa)

Sintesi contenuto

Sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzati alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa. Le iniziative saranno coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Previsti, tra l'altro, mostre, seminari e summer school dedicati agli studenti della scuola secondaria.

Il nostro giudizio

Positivo il coinvolgimento dell'Italia all'interno di una iniziativa promossa a livello comunitario, soprattutto al fine di promuovere la conoscenza, la partecipazione e la consapevolezza dei cittadini a contribuire alla creazione una più diffusa idea di rapporti trasparenti, inclusivi, partecipativi a livello UE.

Le nostre proposte

Oltre alla previsione di attività circoscritte alla Conferenza sul futuro dell'Europa, il legislatore dovrebbe preoccuparsi della costruzione della cittadinanza europea attraverso azioni specifiche, con investimenti sugli ordinamenti della scuola, che al momento prevedono l'introduzione dell'Educazione Civica senza un'ora e un insegnante dedicati perché vincolata dalla clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 1, comma 297 (Sistema duale)

Sintesi contenuto Anche per il 2021 le risorse a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, già quantificate in 75 milioni annui e finalizzate al finanziamento del sistema duale (percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti ai PCTO), sono incrementate di 55 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022. Si conferma l'impostazione che ha reso ormai stabili le risorse per l'apprendistato in applicazione dell'Accordo del 24 settembre 2015 in conferenza Stato Regioni.

Il nostro giudizio Si mantiene e si rafforza la scelta di utilizzare lo strumento dell'apprendistato per i quindicenni per l'adempimento dell'obbligo di istruzione. Si tratta di una scelta che acuisce il rischio di un forte abbassamento dei livelli di istruzione proprio di quella fascia di giovani più debole per condizione familiare, economica e culturale. Trova conferma la confusione non solo nominalistica ma pedagogica tra alternanza scuola lavoro e apprendistato.

Le nostre proposte È indispensabile modificare il paradigma ideologico che utilizza la scuola (ed in particolare l'istruzione tecnica e professionale) come strumento di programmazione dei flussi della manodopera istruita. Nell'ambito di una prospettiva orientata ad elevare l'obbligo di istruzione a diciotto anni, bisognerebbe tornare a valorizzare le forme più qualificate di apprendimento duale finalizzate al raggiungimento del diploma di istruzione, al reinserimento in percorsi di istruzione degli abbandoni scolastici e realizzati con imprese dotate di effettiva capacità formativa (tutor aziendali competenti, spazi e laboratori adatti per l'attività formativa).

Articolo 1, commi 510 e 511 (Offerta formativa dei licei musicali)

Sintesi contenuto Istituito presso il Ministero dell'Istruzione, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2021, finalizzato ad ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali. Le modalità di utilizzazione delle risorse saranno definite con decreto ministeriale da emanare entro il 31 marzo 2021.

Il nostro giudizio Premesso che la fusione tra linguaggi, stili e approcci espressivi è un valore che la formazione musicale nel XXI secolo deve perseguire come obiettivo primario, l'intervento inserito in legge di bilancio appare debole, culturalmente e finanziariamente, oltre che ambiguo nella formulazione. Infatti l'espressione ampliamento dell'offerta formativa sembrerebbe legare la misura ad attività extracurricolari. Le risorse sono davvero molto limitate (pari a poco più di 80 unità di personale X 13 mensilità). Naturalmente non vi è alcun riferimento a possibili istituzioni di specifiche classi di concorso.

UNIVERSITÀ

Premessa

Nella legge di bilancio 2021 le risorse destinate ad interventi a regime su università e ricerca sono pari a circa 390 milioni di euro e contribuiscono a determinare in complessivi 876 milioni di euro quanto stanziato nel 2021 e a circa 714 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2022 e 2023: si tratta di investimenti assolutamente inadeguati rispetto alla esigenza di recuperare terreno rispetto ai tagli di questo ultimo decennio e all'obiettivo di ridurre il profondo gap che si è determinato nel contesto internazionale. Inoltre nella legge di bilancio non è previsto alcun intervento per la valorizzazione del personale di questi settori e tutto ciò in un contesto di interventi che ha visto impiegate ingenti risorse.

Articolo 1, commi 518-522, 524, 525

(Misure per il diritto allo studio e per la funzionalità del sistema della formazione superiore)

Sintesi contenuto Al comma 518 si incrementa di 165 milioni di euro il Fondo per il finanziamento ordinario delle università con la finalizzazione di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Al comma 519 viene previsto l'incremento di 70 milioni di euro del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio. Al comma 520 è previsto un finanziamento per l'anno 2021 di 30 milioni di euro per le università e gli istituti superiori non statali. Al comma 522 si incrementa per l'anno 2021 di 4 milioni di euro gli stanziamenti per le residenze universitarie. Al comma 524 vengono previsti interventi economici e normativi per agevolare il passaggio da ricercatore a tempo indeterminato a professore associato. Al comma 525 è previsto un incremento di 34,5 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo per le esigenze emergenziali istituito con il DL "Cura Italia".

Il nostro giudizio Quanto previsto per il diritto allo studio è positivo ma certamente non adeguato rispetto alla necessità di determinare una svolta a riguardo. Insufficienti appaiono anche gli interventi per il passaggio dei ricercatori a docente, come il fondo stanziato per far fronte alle esigenze straordinarie determinate dall'emergenza sanitaria.

Le nostre proposte Le tasse universitarie, che in Italia valgono circa 1,5 miliardi l'anno, andrebbero abolite (come lo sono in diversi Paesi europei) come primo intervento sul diritto allo studio, considerato che il nostro Paese è al penultimo posto tra i 28 Paesi UE come numero di giovani laureati. Pertanto servirebbe e naturalmente non solo per questo motivo, un incremento importante dell'FFO. Per le borse di studio si tratta di un incremento ancora insufficiente che lascia sostanzialmente inalterato il ritardo del nostro Paese: in Italia circa il 10% di studenti beneficia di una borsa di studio, contro il 25% della Germania, il 30% della Spagna, il 40% della Francia. Inoltre, data l'emergenza abitativa, sempre più evidente, e il numero sempre più crescente di non beneficiari di posto alloggio, si ritiene necessario implementare molto di più i finanziamenti statali per la costruzione di nuovi alloggi e per la ristrutturazione delle strutture esistenti. Per il sostegno al diritto allo studio servirebbero quindi investimenti maggiori anche nel welfare studentesco: servirebbe a riguardo un intervento complessivo di almeno ulteriori 200 milioni di euro a regime.

Per quanto riguarda il fondo per l'emergenza, se lo scopo del fondo è consentire alle università, agli enti di ricerca e all'AFAM di far fronte ai costi che dovranno sostenere per fronteggiare il protrarsi dell'emergenza sanitaria, l'importo stanziato è insufficiente e a riguardo lo sarebbe anche solo rispetto alle misure da adottare per corrispondere all'esigenza di sicurezza sanitaria delle strutture, considerando che da 10 anni non ci sono investimenti nell'edilizia e diffusi sono stati i tagli alle manutenzioni. Poi ci sarebbero altri aspetti che dovrebbero essere garantiti economicamente rispetto agli effetti dell'emergenza sanitaria,

come quelli riconducibili all'esigenza di prolungare dottorati, assegni di ricerca, ecc.

Per quanto riguarda il passaggio dei ricercatori di ruolo a docente, pur evidenziando l'esigenza di un intervento più generale sul personale, sia in termini di valorizzazione professionale che di una nuova fase di reclutamento che superi anche lavoro precario, riteniamo che si debbano e si possano creare da subito le condizioni economiche e normative per portare a completamento questo processo, diretto ad un ruolo ad esaurimento, che permette con costi molti ridotti di riconoscere e valorizzare l'importante contributo di questo personale.

Articolo 1, commi 194, 507-509, 521, 525, 528-533, 536-539, 555, 556, 1066 (Interventi vari)

**Sintesi
contenuto** Nell'iter parlamentare sono stati introdotti interventi di entità minore, fin troppo specifici, che elenchiamo e sintetizziamo di seguito:

Il **comma 194** istituisce un Fondo per il potenziamento della ricerca e della formazione universitaria nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche), con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni.

I **commi da 507 a 509** promuovono un Programma nazionale di ricerca e interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto alla povertà educativa. A tal fine è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2021

Il **comma 521** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il «Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Il **comma 523** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari

I **commi da 528 a 533** istituiscono per l'anno 2021 sei borse di studio per master interdisciplinari sul tema della criminalità organizzata e per l'orientamento professionale dei giovani verso la pubblica amministrazione. A tal fine il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 240.000 euro per l'anno 2021.

I **commi da 536 a 539** istituiscono un credito di imposta sulle donazioni nella forma di borse di studio per finanziare iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private. Il beneficio è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

I **commi 555 e 556** autorizzano la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da ripartire da parte del Ministero dell'Università e Ricerca tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale - FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale.

Il **comma 1066** incrementa di 5 milioni di euro il FFO delle università euro in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell'università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti allo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0.

RICERCA

Articolo 1, commi 540, 548 - 552 (Misure a sostegno della ricerca)

Sintesi contenuto

Al comma 540 si aumenta la dotazione ordinaria degli Enti di ricerca di 65 milioni; al comma 548 si istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023; al comma 549 si istituisce il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035; al comma 550 il Mur stanziava 10 milioni annui a decorrere dal 2021 per una convenzione con Invitalia al fine di farsi supportare nella valutazione monitoraggio e controllo dei progetti di ricerca del piano nazionale, di quelli finanziati dall'Europa e di quelli finanziati dal fondo coesione e sviluppo di cui all'art 33; al comma 551 si indica la possibilità di avvalersi di esperti o comitati per la selezione dei progetti di ricerca e i relativi oneri (i compensi vengono portati dal 5% indicato nella 212/02 e dal 3 indicato nella 240/10 per il CNGR al 7% dei fondi di progetto ed eliminato il vincolo per il quale l'ausilio di esperti dovesse essere senza oneri per lo Stato); al comma 552 viene finanziato con 23 milioni di euro il programma nazionale di ricerche in Antartide e ridefinite le procedure per l'approvazione e l'aggiornamento del piano.

Il nostro giudizio

Negli ultimi dieci anni la perdita reale di valore del fondo ordinario degli enti di ricerca è stimabile in circa 250 milioni e circa un miliardo di euro per l'Università. Nel quadro attuale 65 milioni aggiuntivi per il FOE sono un segnale allarmante su come il governo e il Mur intendono gestire i fondi per gli investimenti in Ricerca. Bene i 450 milioni complessivi entro il 2023 da distribuire tra enti e università per il pnr e anche i quasi 2,5 miliardi di euro complessivi (che si raggiunge però in quindici anni nei prossimi due sono 100 milioni per anno) per le infrastrutture, anche se rimane assolutamente necessario tracciare una programmazione pluriennale in cui sia prioritario innalzare le risorse delle dotazioni ordinarie degli enti e delle università, in modo da far recuperare ai piani nazionali delle istituzioni di ricerca e alle comunità scientifiche che li presiedono, una capacità di pianificazione interna che nel tempo è stata progressivamente inibita dal definanziamento, fino a mettere a rischio, in alcuni casi, anche il funzionamento ordinario di enti e università e creando una dipendenza disfunzionale dalle risorse provenienti dai finanziamenti derivanti dai bandi di progetto.

Le nostre proposte

Occorre un piano chiaro e concertato che visti i punti di debolezza del sistema di ricerca italiano, crei le condizioni per il suo rilancio. Occorre partire dal rafforzamento della infrastruttura di base invertendo non solo la scarsità del suo finanziamento ma anche la frammentazione e la discontinuità che la affliggono a causa della esiguità delle dotazioni dei fondi ordinari. Occorre combinare in unica organica programmazione, le risorse provenienti dai fondi europei e quelle nazionali in grado di produrre aumenti stabili e strutturali della quota di pil investita, orientati da un lato ad un aumento di Foe e Ffo dall'altro ad investire sul personale di ricerca per far crescere il numero di ricercatori, le retribuzioni e porre termine alla piaga del precariato.

Articolo 1, commi 895 - 898
(Assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni - Agenzia spaziale Italiana)

**Sintesi
contenuto**

Il comma 895 prevede che, per dare attuazione alla legge 7/18, l'Agenzia Spaziale Italiana possa procedere annualmente all'assunzione di personale a carico del proprio bilancio nel limite del 70% della media delle entrate correnti degli ultimi tre anni (comma 896), ma con un incremento annuale che non sia superiore al 25%. Nel calcolo delle spese per il personale vengono inclusi i contratti subordinati e quelli flessibili, inoltre si tiene conto della dinamica retributiva legata alle fasce stipendiali. Il comma 897 prevede che, a tali condizioni, il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Il comma 898 prevede che all'ASI non siano più applicate le norme del DLgs 218/16 relative ai limiti previsti per il costo del personale negli EPR.

**Il nostro
giudizio**

L'ASI, con la legge 7/18, ha ottenuto nuovi e più importanti compiti nell'ambito delle attività spaziali che sono strategiche per il Paese. Anche la governance dell'Agenzia è stata rivista, spostando la vigilanza dal MUR ad un Comitato Interministeriale la cui presidenza è in capo alla stessa Presidenza del Consiglio con la delega al Sottosegretario di Stato. Pertanto, le assunzioni di nuovo personale sono senz'altro necessarie per adeguare l'Agenzia ai nuovi compiti. Ma la norma ricalca quell'articolo 29 contenuto nella prima bozza della scorsa legge di bilancio che fu poi eliminato dal testo finale. Si tratta di un vero e proprio assillo, diremo, paranoico dei funzionari del MEF che mai hanno digerito il meccanismo previsto nel DLgs 218/16 per le assunzioni negli EPR, prontamente contraddetto con l'articolo 23 comma 2 del DLgs 75/17. Quest'ultima norma non ha previsto alcuna deroga per gli EPR che, al contrario, avrebbero dovuto usufruire di quel regime speciale declinato nel DLgs 218/16 che, tenendo conto delle specificità del settore, consente il giusto incremento del personale sulla base di una soglia fissata all'80% della media dei bilanci degli ultimi 3 anni.

**Le nostre
proposte**

Occorre prevedere la non applicazione dell'articolo 23, comma 2 a tutti gli EPR e alle università, come da impegno assunto con l'intesa del 24 aprile del 2019 con il Presidente del Consiglio Conte. Inoltre il DLgs 218/16, tenendo conto della specificità degli EPR e del ruolo strategico per lo sviluppo del Paese da essi ricoperto, determina un regime semplificato e prevede norme che consentono la crescita del personale fino al limite dell'80% della media dei bilanci degli ultimi tre anni. L'articolo 23, comma 2 del DLgs 75/17, non consentendo l'adeguamento del fondo del salario accessorio alle nuove assunzioni, limita di fatto le nuove assunzioni al solo utilizzo del turn over, rendendo inapplicabile il meccanismo previsto nel DLgs 218/16.

Articolo 1, comma 541
(Incremento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MUR)

Sintesi contenuto Il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MUR è incrementato di 25 milioni di euro. Le risorse sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e sono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.

Il nostro giudizio Si tratta di un intervento che va nella direzione giusta ma che prevede risorse insufficienti per il completamento del processo di stabilizzazione e una formulazione della norma ambigua, tale da non garantire la finalità dichiarata.

Articolo 1, comma 132
(Stabilizzazione personale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)

Sintesi contenuto Vengono modificate le norme che hanno previsto un piano di stabilizzazione del personale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per il 2018, di 15 milioni di euro per il 2019 e di 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. In particolare il comma 132 nel mantenere uno stanziamento per la suddetta stabilizzazione di 22,5 milioni di euro per l'anno 2020, ha previsto che lo stesso sia di complessivi 27,5 milioni di euro annui dall'anno 2021, con un incremento di 5 milioni di euro annui a decorrere da tale anno.

Il nostro giudizio Un risultato per nulla scontato, che riconosce il lavoro della FLC CGIL che da sempre ha segnalato come le scelte assunte dall'Amministrazione abbiano penalizzato una larga platea di lavoratrici e lavoratori esclusi dalle prime fasi della stabilizzazione. Si tratta dunque di un passo importante, anche se ancora non esaustivo, per la stabilizzazione di tutti i lavoratori precari dell'Ente.

Articolo 1, commi 188 - 190
(Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno)

Sintesi contenuto Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nell'ambito del Piano sviluppo e coesione è promossa la costituzione di "ecosistemi dell'innovazione", attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali. Il Mur si candida a gestire risorse per progetti che mettono insieme imprese e enti/università. L'entità di questa dotazione è di 50milioni (del fondo coesione) ma ne arriveranno altri dal next generation eu.

Il nostro giudizio Interessante la promozione al sud, di partnership tra mondo della ricerca e imprese. Il rischio è sempre che in assenza di un quadro forte di indirizzo (qui il riferimento è al piano per lo sviluppo e la coesione) le risorse trovino ricadute diverse dalla crescita del tasso di innovazione delle specialità produttive delle imprese Italiane.

Le nostre proposte Il governo deve aprire un tavolo di discussione con le parti sociali sullo specifico capitolo dell'investimento in ricerca, per individuare priorità, metodi e soprattutto un quadro organico che metta insieme le misure per il rafforzamento dell'infrastruttura di base della ricerca, il piano nazionale della ricerca e le misure direttamente orientate alla crescita del tasso di innovazione del sistema produttivo del Paese.

Articolo 1, comma 554

(Istituzione del Fondo per la ricerca in campo economico e sociale)

**Sintesi
contenuto** Istituito nello stato di previsione del MUR il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

L'obiettivo è quello di ampliare la conoscenza dei fenomeni, delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Il Ministero dell'università e della ricerca, con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilisce le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse, mediante una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti nella sezione «Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca» dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

**Il nostro
giudizio** Considerata l'esiguità dei finanziamenti destinati alle strutture pubbliche, un tale investimento a regime non è comprensibile.

AFAM

Articolo 1, commi 887 e 888

(Statizzazione degli istituti superiori di studi musicali e delle accademie di belle arti cosiddette storiche)

Sintesi contenuto Ulteriormente modificate le procedure di passaggio allo Stato del personale in servizio negli istituti superiori di studi musicali e nelle accademie di belle arti cosiddette storiche oggetto di statizzazione. In particolare

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio alla data del 24 giugno 2017 presso tali istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile
- è previsto innanzitutto il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato
- successivamente sarà inquadramento il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data al 1° dicembre 2020.

All'esito dell'adozione del suddetto dpcm le dotazioni organiche delle istituzioni afam statali sono incrementate di un numero pari a quello definito dal dpcm a decorrere dal 1° novembre 2021.

Il nostro giudizio L'ulteriore intervento normativo richiesto dal Ministero per la Pubblica Amministrazione chiarisce le modalità di definizione della dotazione organica massima per ciascun istituto da statizzare (determinata dal numero di personale in servizio al 24 giugno 2020 anche con contratti flessibili) e l'ordine delle operazioni al fine del passaggio del personale alle dipendenze dello Stato. Si tratta di disposizioni nel complesso positive anche perché dovrebbero contribuire a sbloccare definitivamente le procedure da troppo tempo ferme per le difficoltà interpretative delle disposizioni in vigore.

Le nostre proposte Chiediamo che tutte le procedure terminino inderogabilmente entro il 31 ottobre 2020 e che la quasi totalità delle risorse, 55 milioni di euro, venga utilizzata per la definizione delle dotazioni organiche e per i passaggi del personale nei ruoli dello Stato.

Articolo 1, commi 889 e 891

(Incremento della dotazione organica delle istituzioni afam statali)

Sintesi contenuto A decorrere dall'anno accademico 2021/22 le dotazioni organiche delle istituzioni afam statali sono incrementate per una cifra pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse sono prelevate dal "Fondo per le assunzioni del personale" previsto dal comma 854 della legge di bilancio.

In particolare l'incremento è così quantificato

- 984 docenti (in media 12 per istituzione)
- 82 Direttori di biblioteca (in media 1 per istituzione)
- 76 Collaboratori (in media 0,93 per istituzione)
- 246 assistenti (in media 3 per istituzione)
- 164 coadiutori (in media 2 per istituzione)

Gli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono ridotti in proporzione al numero di nuovi docenti introdotti in organico. A tal fine le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica effettuano, entro il 1° aprile 2021, una ricognizione di tali incarichi.

Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i criteri e le quantità numeriche,

suddivise tra personale docente e non docente, da assegnare a ciascuna istituzione, tiene conto degli esiti di tale ricognizione. Alle istituzioni che non abbiano effettuato la ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica.

Il nostro giudizio Si tratta di una disposizione davvero positiva ed importante in quanto mette insieme il rafforzamento delle istituzioni afam statali, con l'abbattimento del numero di contratti precari e la riduzione dei contributi degli studenti.

Le nostre proposte Chiediamo che l'incremento delle dotazioni organiche rappresenti solo il primo step di un ampliamento che deve proseguire nei prossimi anni visto il raddoppio in questi anni del numero di studenti frequentanti i percorsi erogati dalle istituzioni afam.

Articolo 1, comma 890

(Regolamento sul reclutamento e utilizzo delle graduatorie nazionali del personale docente)

Sintesi contenuto L'applicazione del Regolamento sul Reclutamento (DPR 143/19) è rinviata all'anno accademico 2022/2023. L'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e in subordine sulle graduatorie che saranno compilate entro il 31 ottobre 2021 in applicazione dell'art. 1 comma 655 della legge 205/17 come modificato dall'art. 3 quater del decreto legge 1/20. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnare a ciascuna istituzione.

Il nostro giudizio Si tratta di disposizioni tutte positive. Particolarmente importanti sono l'ulteriore rinvio dell'applicazione del regolamento sul reclutamento che presenta criticità difficilmente superabili e il chiarimento sull'utilizzo delle graduatorie nazionali per le immissioni in ruolo.

Le nostre proposte Rinnoviamo la richiesta di istituzione dell'abilitazione artistica nazionale quale elemento di accesso alla docenza nel sistema afam, valido sia per il settore statale che per quello non statale accreditato a rilasciare titoli di studio afam.

Articolo 1, comma 892

(Accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e tecnici di laboratorio)

Sintesi contenuto Il comma 892 prevede la costituzione di uno specifico fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, finalizzato a istituire una specifica dotazione organica nelle istituzioni afam di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e di tecnici di laboratori. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni, nonché i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni AFAM.

Il nostro giudizio La necessità dell'istituzione di figure tecniche in relazione all'evoluzione dell'offerta formativa erogata dalle istituzioni afam è una richiesta che la FLC CGIL propone da anni.

Si tratta pertanto di una proposta normativa molto positiva in cui viene significativamente ribadito il ruolo della contrattazione nazionale nel cui alveo dovranno essere definiti aspetti particolarmente rilevanti del rapporto di lavoro come la retribuzione e l'orario di servizio.

Le nostre proposte Nell'ambito dei processi di reclutamento dovrà essere valorizzato il servizio prestato in tanti anni dal personale già sostanzialmente adibito alle mansioni definite dal disegno di legge di bilancio.

Articolo 1, comma 893 (Trasformazione dei posti dei docenti di II fascia)

Sintesi contenuto Il comma 31 prevede che le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato siano attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018-19, 2019-20 e 2020-21, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia.

Eventuali economie, in seguito a trasformazione di tutte le cattedre, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni afam, nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo e degli ISIA".

Il nostro giudizio La trasformazione dei posti di II fascia in posti di I fascia è una richiesta avanzata da anni dalla FLC CGIL. Si tratta di una modalità che nel semplificare tutte le procedure, consente, altresì, di evitare, soprattutto nelle accademie di belle arti, contenziosi e malintesi con i docenti di I fascia incardinati nel medesimo settore artistico disciplinare.

Con questa proposta normativa si spera di chiudere definitivamente una vicenda ereditata dal passato e imbarazzante e ingiusta per tutti.

Le nostre proposte Chiediamo che la procedura di trasformazione dei posti di II fascia in I fascia avvenga entro il termine dell'a.a. 2020/2021.

Articolo 1, comma 894 (Incarichi di insegnamento)

Sintesi contenuto La legge di bilancio 2020 (legge 160/19) prevede che

- in deroga all'art. 7 comma 5bis del DLgs 165/01, possono essere conferiti incarichi di insegnamento di durata di un anno accademico per esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche. I contratti sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni (art. 1 comma 284)
- gli incarichi d'insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. (art. 1 comma 285).

Nel corso di quest'anno sono sorte interpretazioni difformi rispetto al divieto relativo al personale di ruolo. Con il comma 894 si propone di limitare il divieto ai docenti di ruolo in servizio nella medesima istituzione che conferisce l'incarico.

Il nostro giudizio È importante che il Ministero abbia compreso che la norma approvata lo scorso anno presenta un livello di aleatorietà interpretativa molto forte. La soluzione proposta, tuttavia presenta, non poche criticità. A nostro parere, infatti, un eventuale incarico di insegnamento presso altra istituzione afam deve

avere lo stesso trattamento fiscale e previdenziale delle attività aggiuntive retribuite dal fondo di istituto.

Le nostre proposte Per i docenti di ruolo è necessario un rimando alla contrattazione nazionale riguardo alla definizione del trattamento fiscale e previdenziale degli incarichi di insegnamento presso altra istituzione AFAM.

Articolo 1, comma 518 (Misure per il diritto allo studio)

Sintesi contenuto Incrementato di 8 milioni di euro, per l'anno 2021, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche. Le risorse sono finalizzate a riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale.

Il nostro giudizio È sicuramente significativo constatare che gli interventi sull'AFAM siano sempre collegati ad analoghi interventi relativi al settore universitario. Negativo è il fatto che le risorse messe in campo siano molto limitate. 8 milioni di euro per il diritto allo studio appaiono una goccia nel mare che non tengono in alcun conto delle problematiche che dovranno affrontare nel 2021 tanti studenti che, a causa della crisi economica, potrebbero non essere in grado di pagare le tasse accademiche.

Le nostre proposte Chiediamo un forte incremento delle risorse per il diritto allo studio con particolare riferimento al 2021 tenuto conto che le norme sull'incremento delle dotazioni organiche e della riduzione degli incarichi di insegnamento fuori organico, entreranno in vigore dal 1° novembre 2021. L'obiettivo deve essere la piena gratuità dei percorsi di studio dell'istruzione superiore.

Articolo 1, comma 525 (Fondo per le esigenze emergenziali)

Sintesi contenuto Il "*Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca*" previsto dall'art. 100 del decreto legge Cura Italia (DL 18/20) è incrementato di 34,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari di merito accreditati.

Il nostro giudizio È sicuramente significativo constatare che gli interventi sull'AFAM siano sempre collegati ad analoghi interventi relativi al settore universitario. Se lo scopo del fondo è consentire alle università, agli enti di ricerca e all'AFAM di far fronte ai costi che dovranno sostenere per fronteggiare l'emergenza sanitaria, l'importo stanziato è insufficiente e a riguardo lo sarebbe anche solo rispetto alle misure da adottare per corrispondere all'esigenza di sicurezza sanitaria delle strutture, considerando che da anni non solo ci sono pochi investimenti nell'edilizia ma anche diffusi sono stati i tagli alle manutenzioni.

Le nostre proposte Chiediamo un forte incremento delle risorse per lo meno per corrispondere all'esigenza di sicurezza sanitaria delle strutture afam nella drammatica emergenza sanitaria che stiamo vivendo da mesi.

Articolo 1, comma 549
(Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca)

Sintesi contenuto È prevista l'istituzione, nello stato di previsione del MUR, del "Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca" finalizzato a promuovere quegli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle AFAM e degli enti di ricerca che, con la recente crisi epidemiologica, sono risultati non più procrastinabili. I criteri di riparto delle risorse del Fondo saranno individuati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca.

Il nostro giudizio È sicuramente significativo constatare che gli interventi sull'AFAM siano sempre collegati ad analoghi interventi relativi al settore universitario. È una buona notizia lo stanziamento di quasi 2,5 miliardi di euro complessivi (che si raggiunge però in quindici anni nei prossimi due sono 100 milioni per anno) per le infrastrutture. Ricordiamo che in base agli ultimi decreti di riparto alle istituzioni afam dovrebbe spettare l'8% delle risorse complessivamente disponibili.

Le nostre proposte Chiediamo un forte incremento delle risorse per le infrastrutture e la manutenzione e una programmazione unitaria delle risorse e degli interventi necessari.

Articolo 1, comma 535
(Autorizzazione di spesa per interventi su edifici di particolare valore storico-artistico che ospitano conservatori di musica)

Sintesi contenuto È prevista l'istituzione, nello stato di previsione del MUR, di un Fondo finalizzato ad interventi su sedi di conservatori di musica. Il fondo, con una dotazione di 7 milioni di euro per il 2021, è finalizzato alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali. Con decreto da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse.

Il nostro giudizio Si tratta di un intervento positivo che va nella direzione della salvaguardia di strutture di particolare pregio, ma, spesso, con gravi problemi di messa in sicurezza. Tuttavia, sarebbero necessarie risorse stabili e non misure episodiche.

Articolo 1, comma 542
(Incremento di risorse per le istituzioni AFAM per servizi in favore degli studenti con disabilità, invalidità e certificazione di DSA)

Sintesi contenuto I fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni dell'AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per consentire la concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti

- disabili di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
- con invalidità superiore al 66 per cento
- con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.

Tali risorse sono ripartite tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti disabili iscritti presso ciascuna di esse. I servizi e le iniziative devono prevedere anche l'inserimento di una figura di tutor accademico, appositamente formato, esperto in didattica musicale inclusiva.

Il nostro giudizio Consideriamo una norma di civiltà quella che prevede l'ampliamento delle risorse a favore degli studenti con disabilità, invalidi e con disturbo specifico di apprendimento (DSA) che frequentano percorsi AFAM. I diritti di questi studenti sono stati spesso trascurati dalla normativa di settore lasciando sostanzialmente alle singole istituzioni l'onere di affrontare e risolvere le problematiche quotidiane, senza alcun quadro di riferimento nazionale, se non quello rappresentato dalle leggi generali su disabilità, invalidità e DSA.

Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Articolo 1, comma 298

(Incremento del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore)

- Sintesi contenuto** Il comma incrementa di 20 milioni di euro per il 2021 il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore. Conseguentemente il fondo 2021 sarà pari a 68.355.436 di euro.
- Il nostro giudizio** Si tratta di una delle tante misure di corto respiro secondo la consuetudine di questo settore. Ovviamente sono confermati i vigenti criteri di ripartizione delle risorse, una parte dei quali basati su modalità valutative opinabili e che sono state ampiamente criticate dalla FLC CGIL. In particolare:
- il 70% delle risorse è ripartito a livello regionale con riferimento al numero degli studenti ammessi al secondo e al terzo anno e al numero degli studenti ammessi all'esame, nell'anno precedente, al netto del numero del valore soglia dei diplomati dei percorsi valutati che hanno avuto un risultato inferiore a 50 punti
 - il restante 30% è ripartito a titolo di premialità agli ITS in relazione ai corsi conclusi da almeno un anno, con riferimento anche ai risultati delle azioni di monitoraggio e valutazione, espletate con il sostegno e il coordinamento del Tavolo Tecnico nazionale paritetico appositamente costituito.
- Nulla si dice sull'autoreferenzialità delle Regioni nella programmazione, sull'autoreferenzialità delle Fondazioni legate ad imprese importanti e a territori con un sistema produttivo forte, al proliferazione di Fondazioni, all'assenza di luoghi di concertazione stabili con le parti sociali sia a livello nazionale che regionale.
- Neanche in questo caso si ha l'impressione di un reale investimento nella costruzione di un grande sistema di formazione tecnica superiore fortemente finanziato e con regia pubblica di cui il nostro Paese avrebbe assolutamente bisogno.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRASVERSALE

Pensioni

Articolo 1, comma 336 (Opzione donna)

- Sintesi contenuto** Opzione donna: 58 anni di età, 35 anni di servizio. Il DDL sposta il termine entro il quale è possibile maturare questo beneficio pensionistico dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020.
- Il nostro giudizio** È un provvedimento molto atteso da una platea ogni anno più vasta di donne che hanno bisogno di anticipare il pensionamento, spesso per motivi di cura, nonostante la penalizzazione sull'assegno pensionistico dovuta al calcolo contributivo di tutto il servizio.
- Le nostre proposte** L'Opzione Donna deve uscire dalla sperimentalità legata al finanziamento, tramite il riconoscimento del lavoro di cura delle donne con una adeguata modifica dei requisiti pensionistici ordinari.

Articolo 1, commi 339 e 340 (Proroga dell'Ape sociale)

- Sintesi contenuto** Ape sociale: assegno di assistenza fino alla maturazione del primo requisito pensionistico per lavori gravosi (docenti della scuola dell'Infanzia), disoccupati, invalidi, assistenza a parenti beneficiari della Legge 104, art. 3 comma3. Le categorie interessate potranno utilizzare fino al 31 dicembre 2021 i requisiti pensionistici previsti (ad oggi 31 dicembre 2020), previa certificazione del diritto da parte dell'INPS.
- Il nostro giudizio** È un provvedimento atteso perché risponde purtroppo ad un allargamento della platea dei possibili beneficiari ed è un provvedimento che cercheranno di utilizzare anche le lavoratrici e i lavoratori fragili, non tutelati sui posti di lavoro dai provvedimenti contro la pandemia.
- Le nostre proposte** È uno strumento che va rafforzato in modo definitivo con una estensione della platea e una rivisitazione dei requisiti per l'accesso. Come FLC CGIL abbiamo richiesto che ci fosse un riconoscimento per le lavoratrici e i lavoratori fragili con la predisposizione di requisiti adeguati all'uscita dal lavoro.

Articolo 1, comma 350 (Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico)

- Sintesi contenuto** I così detti part time verticali riguardano lavori svolti per 6, 8, 10 mesi che ad oggi avevano un riconoscimento parziale dei contributi versati, quindi nei soli periodi di lavoro. Il DDL riconosce la copertura contributiva piena ai fini della maturazione dell'anzianità contributiva.
- Il nostro giudizio** È un provvedimento di gran valore per lavoratrici e lavoratori (ad esempio impegnati nelle mense scolastiche) che altrimenti rischiavano di non raggiungere i contributi necessari al pensionamento o di andare in pensione in età molto avanzata.
- Le nostre proposte** Questo articolo è il riconoscimento di una richiesta della CGIL che apre alle altre battaglie che si stanno portando avanti da tempo, ad esempio la garanzia giovani e il riconoscimento del lavoro di cura delle donne.

Famiglia

Articolo 1, comma 362 (Assegno di natalità)

Sintesi contenuto È confermato l'assegno di natalità, cosiddetto "Bonus bebè", per ogni figlio nato o adottato dal 1° Gennaio al 31 dicembre 2021, con un totale di risorse disponibili pari a 340 milioni per il 2021 e 400 milioni per il 2022.

Il nostro giudizio Nonostante l'avvio dell'assegno unico per i figli, previsto per luglio 2021, viene rifinanziato questo sussidio per le famiglie con figli. Un provvedimento che, pur importante, rappresenta un palliativo rispetto alla grave carenza di servizi educativi per l'infanzia e ai consistenti costi a carico delle famiglie.

Le nostre proposte Sono necessari più consistenti investimenti pubblici finalizzati all'implementazione dell'offerta formativa 0-3 per rispondere ai bisogni di conciliazione delle famiglie e al diritto delle bambine e dei bambini ad accedere a percorsi educativi di qualità fin dalla nascita, secondo quanto previsto dal DLgs 65/17.

Articolo 1, commi 25, 363 e 364 (Congedo di paternità)

Sintesi contenuto Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nel 2021, il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti sarà di 10 giorni, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, anche in caso di morte perinatale. Erano 7 nel 2020. Si tratta di un diritto autonomo, che potrà essere sfruttato dal padre sia durante il congedo di maternità della madre lavoratrice sia successivamente allo stesso.

Il nostro giudizio L'aumento progressivo dei giorni di congedo parentale obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, passati da uno nel 2012 ai 10 previsti dall'attuale legge di bilancio, va verso l'affermazione del principio di condivisione delle responsabilità genitoriali. La norma identifica il soggetto fruitore nel "lavoratore dipendente", senza specificare se pubblico o privato, ma nulla è intervenuto a modificare il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 8629 del 20.02.2013 che afferma "...la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (...), atteso che come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, della (...) l. n. 92 del 2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di una apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione".

Le nostre proposte Riteniamo che, alla luce delle preclusioni sopra richiamate, i lavoratori del pubblico impiego siano soggetti a un trattamento discriminatorio. È necessario che, in tempi brevi, le istituzioni interessate procedano alla promulgazione della norma che permetta l'estensione dell'istituto a tutti i lavoratori padri, al fine di un equo trattamento tra dipendenti pubblici e privati.

Lavoratori fragili

Articolo 1, commi 481 - 484 (Disposizioni in favore dei lavoratori fragili)

Sintesi contenuto

Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 si applicano due discipline temporanee del 2020. La prima ha previsto, fino al 15 ottobre 2020, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

La seconda ha disposto che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al precedente comma svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Vengono individuate risorse per la copertura economica delle assenze dei lavoratori fragili di tutti i settori lavorativi per il periodo gennaio-febbraio 2021. Sono previste risorse ulteriori per la copertura delle sostituzioni del personale della scuola assente causa covid.

Viene infine eliminata con effetto dal 1° gennaio 2021, la norma secondo la quale, per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia necessario indicare, da parte del medico curante che redige il certificato di malattia, anche *"gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva"*

Il nostro giudizio

Purtroppo per i lavoratori dei settori privati questi periodi sono coperti a fasi alterne nel 2020, mentre per i lavoratori del pubblico impiego in maniera continuativa

Fondo a sostegno dell'impresa femminile

Articolo 1, comma 100 lettera a) (Fondo a sostegno dell'impresa femminile. Iniziativa nelle scuole e nelle università)

- Sintesi contenuto** È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato, in quota parte, a sostenere iniziative per promuovere, nelle scuole e nelle università, il valore dell'impresa femminile.
- Il nostro giudizio** I dati registrano ancora forti ritardi in Italia per quanto riguarda l'impiego delle donne nel mondo del lavoro, ancora più evidenti sul fronte delle imprese a guida femminile, pur con significativi tassi di crescita negli ultimi anni.. Consideriamo positiva la norma introdotta, orientata a valorizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese, associando il sostegno economico a interventi di tipo più strettamente educativo e culturale, a partire dalle scuole e dalle Università.
- Le nostre proposte** Il protagonismo delle donne nel mondo del lavoro, anche in ruoli manageriali, rappresenta non solo un progresso di civiltà, ma una ricchezza per il Paese. Oltre e ancor prima della promozione del valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle Università, servono investimenti pubblici nei servizi e un impegno concreto per affermare una vera cultura della condivisione, a partire dalla responsabilità sociale del lavoro di cura, per spezzare il circolo vizioso che costringe spesso le donne a una scelta obbligata tra lavoro, carriera e famiglia, rischiando di sottrarre al Paese le sue risorse migliori.

Card Cultura

Articolo 1, comma 576 (Card cultura)

- Sintesi contenuto** La "card cultura" è un contributo di 500 euro destinato a giovani italiani e stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto 18 anni durante gli anni 2020 e 2021, nel rispetto del limite massimo di spesa 190 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Scaricando l'applicazione, i ragazzi possono acquistare libri, biglietti per concerti, spettacoli teatrali, mostre, fiere.
- Il nostro giudizio** In un paese fortemente impoverito sul piano del diritto all'istruzione, il problema vero è che siamo ancora purtroppo molto lontani dallo stanziare le risorse che sarebbero effettivamente necessarie. Infatti, in particolare sul fronte della dispersione scolastica, seppure si registrino significativi miglioramenti nazionali: dal 20% nel 2008 si è passati al 13,5% nel 2019, (media europea al 10,6%), il Mezzogiorno presenta tassi di abbandono assai più elevati: il 18,2% a fronte del 10,6% delle regioni del Centro-Nord. Riguardo alla formazione universitaria, la ripresa degli immatricolati tra il 2013 e il 2019 ha consentito solo un parziale recupero per il Mezzogiorno, ancora lontano dai valori del 2008, a differenza del Centro-Nord che è ritornato sui valori pre-crisi. Secondo il dato più recente, il Mezzogiorno ha ancora 12.000 immatricolati in meno rispetto al 2008, mentre il Centro-Nord ha registrato circa 30.000 immatricolati in più. Sarebbe importante non disperdere risorse, ma finalizzarle tutte a garantire il dettato costituzionale della garanzia di accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione.
- Le nostre proposte** Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, si propone di integrare il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, che per il corrente anno viene ridotto da 190 a 150 milioni. Si tratta di risorse insufficienti e inadeguate a garantire l'effettiva copertura delle borse di studio che ripropongono puntualmente il dramma dell'idoneo-non beneficiario.

Fondo per la tutela della vista

Articolo 1, comma 437 - 439 (Fondo per la tutela della vista)

- Sintesi contenuto** Istituito un fondo per la tutela della vista, ai fini dell'erogazione di un contributo di 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. Il contributo può essere riconosciuto in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.000 euro annui. Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, ha una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Con specifico decreto sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo

SETTORI PRIVATI

Articolo 1 comma 279 (Rinnovo dei contratti a tempo determinato)

Sintesi contenuto Sino al 31 marzo 2021, il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, **è prorogato** di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Articolo 1 commi da 299 a 314 (Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento)

Sintesi contenuto

- 1) È istituito un fondo per la tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;
- 2) I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 12 settimane; le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati alle nuove dodici settimane.
- 3) Le stesse modalità sono applicate per l'assegno ordinario ai sensi del DLgs 148/15 nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
- 4) Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS trascorsi i termini per la presentazione della documentazione da parte dei datori di lavoro, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
- 5) I benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 6) Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino al 31 marzo 2021, resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso.
- 7) Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 309 (procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223) e 310 (articoli 3 e 7 della legge 604/66) non si applicano nei casi di licenziamenti per cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività se non è previsto un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o accordo collettivo aziendale, stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di NASPI.